



TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice Designato

Nella causa R.G. n. [REDACTED]/2018 *sub* 1;

Letto il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. proposto da

[REDACTED]

rappresentato e difeso dagli avv.ti [REDACTED] [REDACTED] ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [REDACTED] in Treviso,

- **RICORRENTE** -

contro

AZIENDA ULSS [REDACTED] **in persona del legale
rappresentante *pro tempore*,**

rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dello stesso in Treviso,

- **RESISTENTE** -

letti gli atti ed i documenti allegati;

lette le memorie depositate dalle parti;

a scioglimento della riserva dell'udienza del 8 novembre 2018;

Osserva

Con ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 *bis* cod. proc. civ., il
ricorrente chiedeva al Tribunale di disporre CTU per l'accertamento della



responsabilità della struttura sanitaria Azienda ULSS _____ (ora e in seguito, per brevità, anche solo “ULSS █”) e del dott. _____ in relazione al danno subito alla propria integrità psico-fisica per la mancata tempestiva diagnosi di una grave frattura all’anca destra, causata da un infortunio sul luogo di lavoro.

A seguito dell’espletamento dell’incarico peritale, il ricorrente chiedeva al medesimo Tribunale, ex art. 702 *bis* cod. proc. civ., la condanna del _____ e di ULSS █ al risarcimento dei danni accertati dal CTU.

Nelle more del procedimento di cognizione, il ricorrente presentava istanza cautelare chiedendo al Tribunale di ingiungere, ex art. 700 cod. proc. civ., ad ULSS █ il pagamento dell’equivalente pecuniario del danno subito, liquidato sulla base delle pregresse determinazioni del CTU.

Per quanto riguarda il *fumus boni iuris*, il ricorrente rimandava alla perizia, dalla quale, secondo la propria prospettazione, emergeva in maniera evidente la responsabilità del _____ e di ULSS █ nella causazione del danno.

Circa il *periculum in mora*, il ricorrente documentava di aver perso il proprio lavoro come magazziniere a causa del protrarsi dello stato di malattia (cfr. doc. 9 di parte ricorrente) e che l’INPS gli aveva riconosciuto un’invalidità superiore all’80% per via della sensibile riduzione delle proprie capacità motorie e di deambulazione (cfr. doc. 19 di parte ricorrente). Essendo attualmente disoccupato e con scarse possibilità di trovare un nuovo lavoro, anche a causa dello stato di depressione nel frattempo insorto, avendo come unica fonte attuale di reddito l’assegno mensile di invalidità corrisposto dall’INPS, pari ad € 267,26 netti (cfr. docc. 10 e 11 di parte ricorrente), ed essendo la propria situazione patrimoniale e finanziaria inidonea a consentirgli un tenore di vita dignitoso nelle more del procedimento di cognizione, il *periculum* si concreterebbe in un pregiudizio ai diritti fondamentali del ricorrente a un’esistenza



libera e dignitosa e alla salute, garantiti dalla Costituzione.

Con comparsa di costituzione e risposta, ULSS ■ richiamava le difese ed eccezioni presentate nel procedimento di cognizione, contestando sia l'*an debeat*, sia la mancata ripartizione delle eventuali responsabilità da parte del ricorrente, la quale “*impedirebbe l'accoglimento di domande di condanna generalizzate e fin troppo semplicisticamente proposte facendo leva sul meccanismo della solidarietà dal lato passivo dell'obbligazione*” (cfr. comparsa di costituzione e risposta).

In data 8 novembre 2018, le parti si riportavano ai rispettivi atti e il Giudice le invitava a prendere posizione sulla circostanza che l'obbligazione risarcitoria per la quale il ricorrente agisce integra un'obbligazione di valore.

1. Il ricorso deve essere rigettato.

Se, in un primo momento, la tutela d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. era stata limitata ai diritti reali, sulla base dell'assunto che solo questi potessero essere lesi irreparabilmente nelle more del procedimento, la giurisprudenza ha da tempo ammesso l'esperibilità del rimedio a tutela dei diritti di credito.

In tali casi, posta la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, nonché degli altri requisiti di legge (in particolare, della c.d. residualità), la tutela cautelare può assumere anche contenuto anticipatorio-satisfattivo, fornendo al ricorrente un titolo esecutivo e, dunque, consentendo di agire in esecuzione forzata in via anticipata rispetto alla sentenza di condanna. Così, qualora ricorrano i presupposti, può essere esperito il rimedio di cui all'art. 700 cod. proc. civ. per ottenere la condanna alla consegna di una cosa mobile, per gli effetti di un contratto di compravendita, oppure di una somma di denaro, come corrispettivo di un contratto di appalto.

Tuttavia, affinché una prestazione di dare possa essere oggetto del presente provvedimento, è pur sempre necessario che il suo contenuto sia determinato. Qualora



l'oggetto del dare sia, in particolare, una somma di denaro, come nel caso di specie, è necessario dunque che questa sia liquida.

In dottrina e in giurisprudenza, si è tradizionalmente distinto fra debiti di valuta, nei quali l'oggetto dell'obbligazione costituisce, *ab origine*, in una somma di denaro di importo determinato ovvero determinabile mediante operazioni aritmetiche, e debiti di valore, i quali non hanno per oggetto una somma di denaro determinata o agevolmente determinabile bensì l'equivalente del controvalore in denaro di un determinato bene, il che rende necessario un apprezzamento e una valutazione funzionale alla conversione in controvalore pecuniario del valore del bene stesso (cfr. Cass. 18 aprile 1977, n. 1423).

L'obbligazione risarcitoria, sia essa di natura contrattuale o extracontrattuale, rientra normalmente fra le ipotesi di debito di valore, costituendone anzi una delle fattispecie di maggior rilievo: all'attore viene risarcito, a seguito dell'esperimento vittorioso dell'azione, l'equivalente pecuniario di un danno di natura patrimoniale o non patrimoniale il quale deve quindi essere, in primo luogo, liquidato.

Nel caso di specie, manca la liquidazione del danno, in quanto non può essere certamente invocata l'autoquantificazione compiuta dal ricorrente sulla base delle determinazioni del CTU nel procedimento ex art. 696 *bis* cod. proc. civ.

Posto dunque che la liquidazione potrà essere eseguita solo a seguito dell'istruttoria e qualora si accerti l'*an debeatur*, la domanda deve essere rigettata.

D'altronde se, come nel caso di specie, la tutela ex art. 700 cod. proc. civ. è perseguita al fine di procurarsi un titolo esecutivo per procedere all'esecuzione in via anticipata rispetto alla sentenza, un eventuale provvedimento che condanni la resistente a corrispondere al ricorrente l'equivalente pecuniario di un danno non quantificato difetterebbe del requisito della liquidità del credito, richiesto dall'art. 474, comma



primo, cod. proc. civ. ai fini dell'esecuzione forzata.

2. A solo titolo di *obiter dictum*, fermo il rigetto del ricorso per le ragioni fin qui esposte, merita di essere esaminata la questione del frazionamento della causalità con riferimento alle obbligazioni solidali e al conflitto fra giudicati introdotta dalla resistente all'udienza del 8 novembre 2018.

A tal fine, il problema giuridico delle concause deve essere in primo luogo esaminato e, successivamente, confrontato con le questioni sollevate dalla resistente circa la solidarietà e il giudicato, dapprima da un punto di vista astratto e teorico e in seguito rapportate al caso concreto.

2.1 Il problema giuridico delle concause, con riferimento alla ripartizione della responsabilità del danno, è stato tradizionalmente affrontato, in giurisprudenza, distinguendo fra tre fattispecie: concause umane consistenti nel concorrente comportamento del danneggiato, concause umane consistenti nella condotta concorrente di una pluralità di artefici dell'illecito (o dell'inadempimento, in caso di responsabilità contrattuale) e concause naturali.

2.1.1 Con riguardo alla prima categoria, l'art. 1227 cod. civ. dispone: *“Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.*

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.

Il primo comma introduce un'eccezione alla regola generale dell'irrilevanza delle concause con riferimento alla c.d. causalità materiale, ossia al nesso eziologico fra condotta e danno-evento, consentendo dunque il frazionamento, in sede giudiziaria, del contributo alla causazione del danno-evento fra danneggiato e danneggiante.

Il secondo comma, viceversa, introduce un criterio inerente alla c.d. causalità



giuridica, cioè il nesso eziologico fra danno-evento e danno-conseguenza, il quale presuppone, dunque, il previo accertamento del concorso del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso.

2.1.2 La norma di riferimento sul concorso di cause umane nell'illecito o nell'inadempimento contrattuale consistenti nella condotta concorrente di una pluralità di artefici dell'illecito, viceversa, è l'art. 2055 cod. civ., il quale recita: *“Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.*

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”.

Presupposto dell'applicazione della norma è la consumazione di un unico fatto dannoso alla cui produzione abbiano concorso, causalmente, più condotte lesive. Viceversa, la natura della condotta (attiva od omissiva) e il titolo di responsabilità (contrattuale ovvero extracontrattuale) possono essere diversi, richiedendo la norma un unico *“fatto dannoso”* e non un'unica condotta e non essendo parimenti richiesto un collegamento psicologico fra le condotte.

2.1.3 Per quanto riguarda, infine, le concause naturali, manca una disposizione di riferimento e, pertanto, si è posto il problema di stabilire se e in quale misura queste incidano ai fini della causalità materiale e/o della causalità giuridica.

L'orientamento tradizionale, fondato, in particolare, sugli artt. 40 e 41 cod. pen., sanciva l'irrilevanza delle concause naturali salvo queste venissero ritenute da sole sufficienti a causare il danno-evento; in quest'ultima ipotesi, la responsabilità umana andava completamente esclusa (c.d. regola dell'*all or nothing*).



La Suprema Corte, in una sentenza del 2009 inerente al tema della responsabilità medica, stabiliva, giungendo a un *revirement*, che in caso di incertezza circa l'incidenza (esclusiva o concausale) di una concausa naturale (nel caso di specie, una pregressa patologia del danneggiato), il giudice avrebbe potuto frazionare i singoli apporti causali e ridurre proporzionalmente il risarcimento (cfr. Cass. 16 gennaio 2009, n. 975).

Solo due anni dopo, tuttavia, la Corte di Cassazione ribadiva la regola dell'*all or nothing*, chiarendo che la concausa naturale inidonea a causare da sola l'evento non avrebbe potuto portare al frazionamento della causalità materiale, imputata complessivamente e unitariamente al danneggiante, ma semmai avrebbe dovuto essere considerata ai fini di una riduzione equitativa del danno-conseguenza ex art. 1226 cod. civ. (cfr. Cass. 21 luglio 2011, n. 15991).

Secondo tale ultimo orientamento, confermato fra l'altro di recente (cfr. Cass. 20 agosto 2018, n. 20829), la causalità materiale non è dunque suscettibile di frazionamento, mentre l'eventuale apporto eziologico di una concausa naturale inidonea a determinare da sola l'evento dannoso potrà portare ad un frazionamento della causalità giuridica, da determinare in via equitativa in sede di liquidazione del danno.

2.2 È chiaro che solamente la seconda delle fattispecie analizzate, ossia quella relativa alla pluralità di artefici dell'illecito (o dell'inadempimento, in caso di responsabilità contrattuale), può dar luogo a solidarietà passiva in quanto né il creditore né, tantomeno, la concausa naturale sono condebitori nell'obbligazione risarcitoria.

Con riguardo, infatti, a tale fattispecie, la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria è pacifica e desumibile dall'immediata lettura dell'art. 2055 cod. civ., ai sensi del quale il danneggiato potrà agire contro tutti i condebitori o contro alcuni di essi



chiedendo l'intera prestazione, mentre il riparto della responsabilità, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate, rileva come questione puramente interna fra i condebitori, non essendo opponibile al creditore, da parte del singolo condebitore, il concorso altrui nella causazione dell'evento dannoso al fine di diminuire il *petitum* nei propri confronti.

Non può peraltro essere invocata l'evoluzione giurisprudenziale in materia di concause naturali (e, in particolare, la possibilità di frazionare la causalità giuridica riconosciuta dalla giurisprudenza citata) al fine di argomentare un presunto superamento dei principi della solidarietà ex art. 2055 cod. civ. poiché si tratta di fattispecie del tutto distinte.

Pertanto, l'eccezione svolta a verbale dell'ultima udienza da parte del patrocinio della resistente è priva di fondamento.

La possibilità di riduzione equitativa del danno-conseguenza, in presenza di concause naturali, trova infatti giustificazione nel fatto che, per ovvi motivi, il danneggiante tenuto a risarcire per l'intero non potrà in seguito rivalersi su una concausa naturale; viceversa, nel caso di pluralità di coautori dell'illecito, il convenuto tenuto a risarcire da solo per l'intero potrà pur sempre rivalersi sugli altri coautori in proporzione della rispettiva colpa, la quale, in mancanza di prova, si presume uguale.

2.3 Quanto alle eventuali problematiche inerenti al giudicato, accennate ma non discusse dalla resistente all'udienza del 8 novembre 2018, deve essere preliminarmente chiarito che non può sorgere conflitto fra giudicati a seguito di un provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ.

Ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., "*L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa*". Tale accertamento, avente ad oggetto una posizione giuridica sostanziale, è incompatibile



con la natura del procedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. essendo questo basato su una cognizione sommaria, anziché piena, della posizione giuridica in un'ottica di indagine sulla sussistenza del *fumus boni iuris* (Cass. n. 20374/2004).

Non si ha un accertamento idoneo a costituire cosa giudicata sostanziale nemmeno qualora, a seguito dell'emanazione del provvedimento cautelare, le parti non abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio e il provvedimento cautelare perda, dunque, il proprio carattere di provvisorietà e strumentalità, divenendo definitivo (cfr. Cass. n. 27187/2007).

Pertanto, eventuali problematiche riguardanti il conflitto fra giudicati non potranno che sorgere al termine di un giudizio di cognizione.

Inoltre, è evidente che tali questioni non potranno che emergere con riguardo alla seconda delle fattispecie esaminate, ossia alla pluralità di artefici dell'illecito o di responsabili dell'inadempimento. Ciò in quanto nel concorso colposo del creditore quest'ultimo è, per definizione, parte del giudizio e quindi soggetto al giudicato, mentre la natura non può, ovviamente, essere parte processuale in quanto priva di soggettività giuridica.

Nessun problema, peraltro, si pone qualora l'attore individui e citi in giudizio tutti i coautori dell'illecito: in questo caso, infatti, saranno tutti soggetti al giudicato.

Qualora invece il danneggiato convenga in giudizio solo alcuni fra gli autori dell'illecito, domandando a questi di essere risarcito per l'intero, si aprono scenari diversi e ci si potrebbe chiedere, dunque, se il convenuto soccombente, a seguito della definizione del giudizio, possa invocare il giudicato così formatosi agendo in regresso contro i coautori dell'illecito rimasti esterni al giudizio, oppure se l'attore soccombente, a seguito del respingimento della propria domanda, possa riproporre la stessa nei confronti dei danneggianti precedentemente non convenuti.



Entrambi gli interrogativi trovano risposta nell'art. 1306 cod. civ.

Il comma primo della disposizione ribadisce il principio in forza del quale il giudicato fa stato solo fra le parti. Pertanto, il convenuto soccombente, nell'ipotesi delineata, non potrà invocare l'accertamento del debito contenuto nella sentenza passata in giudicato qualora intenda agire in regresso contro i coautori rimasti esterni al giudizio. A tutela della posizione del convenuto, tuttavia, soccorre l'art. 106 cod. proc. civ., il quale consente di chiamare in causa i coautori per rendere loro opponibile la sentenza di condanna.

Il comma secondo, invece, introduce un'eccezione ai limiti soggettivi del giudicato, consentendo ai coautori dell'illecito, convenuti successivamente dal creditore soccombente nel primo giudizio, di invocare il precedente giudicato per paralizzare la pretesa attorea salvo questo non sia fondato su ragioni personali inerenti al convenuto vittorioso nel precedente giudizio.

In entrambi i casi, il combinato disposto degli artt. 1306 cod. civ. e 106 cod. proc. civ. garantisce la coerenza del sistema, prevenendo il conflitto fra giudicati e, al contempo, tutelando la posizione del debitore convenuto rispetto ai condebitori rimasti esterni al giudizio.

2.4 Nel caso di specie, non si ravvisa alcuna problematica riguardante la solidarietà o il giudicato tale da dover comportare un superamento dell'interpretazione giurisprudenziale prevalente in materia di concause.

Pertanto, fermo il rigetto del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., qualora venga riscontrata la responsabilità dei resistenti nel giudizio principale di cognizione, sarà loro onere allegare e dimostrare l'apporto eziologico delle eventuali concause naturali o degli eventuali coautori dell'illecito.

Nel primo caso, dovrà essere stabilito se la concausa naturale sia stata da sola idonea a



causare il danno-evento, dovendo, in caso affermativo, escludere la responsabilità dei resistenti; qualora invece si ravvisi una concausa naturale non assorbente, la responsabilità sarà interamente ascritta ai resistenti ma il danno-conseguenza potrà essere diminuito ex art. 1226 cod. civ.

Nel secondo caso, i ricorrenti saranno comunque tenuti a risarcire il danno per l'intero, ferma la possibilità di rivalersi sugli eventuali corresponsabili del danno in proporzione della rispettiva colpa.

3. Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Giudice designato, nella causa promossa con ricorso fra le parti in premessa indicate,

- rigetta il ricorso;
- spese al definitivo.

Treviso, 13 novembre 2018

Il Giudice designato

Dott. Alberto Barbazza

